

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO
Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Jessica Trevisan

Padova 10 marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

# Oggetto: Emergenza Coronavirus - indicazioni operative per i datori di lavoro.

Le disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020 hanno effetto dalla data del 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e prevedono misure urgenti di prevenzione per tutto il territorio nazionale. In particolare:

- dispone limiti allo spostamento in entrata e in uscita su tutto il territorio nazionale, a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute; nonché divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in locali chiusi;
- raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere ove possibile (fino al 3 aprile 2020) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie;
- ribadisce la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato, previsto per tutto il territorio nazionale, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020);
- stabilisce la necessità di annullare tutte le <u>trasferte lavorative</u> non indispensabili, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.

### **Attivazione dello Smart Working**

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Come sopra esposto, in via provvisoria fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale è possibile attivare la procedura in <u>via semplificata</u> secondo le modalità indicate dal Ministero del Lavoro:

- Fornire in via telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa sulla sicurezza, di cui è stata resa disponibile una copia utilizzabile sul portale web dell'Inail (che viene allegata alla presente in formato word);
- Comunicazione al portale del Ministero del Lavoro, entro 5 giorni dall'avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.

<u>In allegato la documentazione da compilare e firmare per la procedura semplificata, da restituire allo Studio</u> qualora si intenda procedere con l'attivazione.

### Misure di sostegno al reddito

In materia di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di richiedere la **CIG ordinaria** o **l'assegno ordinario** o la **CIG in deroga**, quest'ultima con durata massima attualmente pari ad un mese, secondo le disposizioni previste dal D.L. n.9/2020.

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.





Per i **lavoratori autonomi** assicurati presso l'INPS, si rimane in attesa delle modalità applicative del promesso indennizzo mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

#### Obblighi in materia di sicurezza

Il Coronavirus costituisce un nuovo rischio biologico specifico. Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** presente in azienda individuando le condizioni di svolgimento dell'attività di lavoro dipendente che possono generare situazioni di pericolo per i lavoratori. La predisposizione di un piano di prevenzione e protezione costituisce piena responsabilità del datore di lavoro, che dovrà operare in collaborazione con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Anche il **<u>DUVRI</u>**, redatto per i singoli contratti di appalto, deve essere integrato qualora siano rilevati rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici o da atmosfere esplosive.

Ogni datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori:

- adeguata informativa con le disposizioni vigenti per fronteggiare la diffusione dell'epidemia e sul comportamento da tenere in caso di sospetto contagio;
- i dispositivi di protezione individuale (quali guanti e mascherine);
- all'interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite un'accurata pulizia degli spazi e delle superfici.

## Trattamento delle assenze

Si ipotizzano alcune situazioni che potrebbero realizzarsi:

- a) Attività aziendale sospesa per ordine della Pubblica Autorità: non trattandosi di un evento imputabile al datore di lavoro lo stesso non è obbligato al pagamento della retribuzione né al versamento dei contributi; potrà ricorrere alla CIG qualora rientri nel campo di applicazione.
- b) <u>Lavoratore posto in quarantena</u>: l'assenza è giustificata ma se non vengono riscontrati sintomi influenzali lo stesso non potrà essere posto in malattia e lo stesso dovrà fruire di ferie o permessi retribuiti ovvero laddove possibile attivare lo smart working.
- c) <u>Imprese che decidano di propria iniziativa di sospendere l'attività</u>: la retribuzione sarà comunque dovuta.
- d) <u>Lavoratore che decida volontariamente di non recarsi al lavoro</u>: in questo caso si tratta di assenza ingiustificata e non matura alcun diritto alla retribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Studio Cirilli